

RACCOMANDA con ricevuta di ritorno

Al Signor Prefetto di Grosseto
Piazza Fratelli Rosselli, 1
58100 GROSSETO

E per conoscenza:

Al Presidente dell'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti
via San Niccolò nc 21 - 50125 FIRENZE

Oggetto: Ricorso ex art. 203 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 al verbale di accertamento numero (*omissis*) del 23 settembre 2007 redatto da un agente della Polizia Municipale del Comune di Follonica e notificato in data 17 dicembre 2007 (*Originale in allegato*)

Il sottoscritto (*omissis*), residente in (*omissis*), quale proprietario dell'autocaravan targata (*omissis*) verbalizzata come in oggetto,

PREMESSO CHE:

- in data 23 settembre la Polizia Municipale di Follonica rilevata la mia autocaravan regolarmente parcheggiata in *via del Repubblica fronte parco di levante* elevando verbale per la presunta violazione "Art. 7/1- 14 del Cds perché in violazione: *Solo autovetture*;
- il ricorrente provvedeva a transitare e parcheggiare la propria autocaravan alla pari degli altri autoveicoli se non sussistevano ostacoli alle dimensioni del proprio autoveicolo;
- il verbale richiama due volte l'art. 7/1-14 ma nella dizione non indica a cosa afferisce la presunta violazione che pare sia una limitazione imposta dall'ordinanza n. 104 del 3 aprile 2003 tesa ad impedire la circolazione stradale alle sole autocaravan;

CONSIDERATO CHE:

- ai sensi del Codice della strada l'autocaravan è definito quale autoveicolo avente una speciale carrozzeria ed attrezzato permanentemente per essere adibiti al trasporto e all'alloggio di sette persone al massimo, compreso il conducente (art.54, c.1, lett. m del Codice della Strada);
- ai fini della circolazione stradale in genere e agli effetti dei divieti di cui agli artt. 6 e 7 del Codice, gli autocaravan sono soggetti alla stessa disciplina prevista per gli altri veicoli (art.185, c.1);
- la sosta, ove consentita, non costituisce campeggio, attendamento e simili se essi poggiano sul suolo esclusivamente con le ruote, non emettono deflussi propri e non occupano la sede stradale in misura eccedente il proprio ingombro (art.185, c.2);
- nel caso di sosta o parcheggio a pagamento, le tariffe possono essere maggiorate del 50% rispetto a quelle praticate per le autovetture (art.185, c.3);
- è vietato lo scarico di residui organici e di acque chiare e luride su strade e aree pubbliche, al di fuori di appositi impianti di smaltimento igienico-sanitario (art.185, c.4);
- nel Regolamento di Esecuzione del Codice della Strada sono stabiliti i criteri per la realizzazione, nelle aree attrezzate riservate alla sosta e al parcheggio delle autocaravan e nei campeggi, dei suddetti impianti igienico-sanitari (art. 378);
- I provvedimenti per la regolamentazione della circolazione sono emessi dall'ente proprietario della strada, con ordinanze motivate e rese note al pubblico mediante i prescritti segnali (art.5, c.3);

- fuori dei centri abitati l'ente proprietario della strada può, con l'ordinanza di cui all'art.5 c.3, stabilire obblighi, divieti e limitazioni, di carattere temporaneo o permanente, per ciascuna strada o tratto di essa, o per determinate categorie di utenti, in relazione alle esigenze della circolazione o alle caratteristiche strutturali delle strade (art.6 c.4 lett.b);
- esso può, inoltre, vietare o limitare o subordinare al pagamento di una somma il parcheggio o la sosta dei veicoli (art.6 c.4 lett.d);
- esso può, infine, vietare temporaneamente la sosta su strade o tratti di esse per esigenze di carattere tecnico o di pulizia, dandone comunicazione con i rispettivi segnali o eventualmente altri mezzi appropriati, non meno di 48 ore prima (art.6 c.4 lett.f);
- nei centri abitati i comuni possono, con ordinanza del sindaco, adottare i provvedimenti di cui all'art.6 c.4 (art. 7 c.1 lett.a);
- essi, inoltre, possono stabilire aree nelle quali è autorizzato il parcheggio dei veicoli (art.7 c.1 lett.e);
- essi possono, altresì, previa determinazione della giunta, stabilire aree destinate al parcheggio sulle quali la sosta dei veicoli è subordinata al pagamento di una somma, da riscuotere mediante dispositivi di controllo della durata, anche senza custodia del veicolo (art.7 c.1 lett.f);
- essi possono, infine, istituire le aree attrezzate riservate alla sosta e al parcheggio delle autocaravan di cui all'art. 185 (art.7 c.1 lett.h);

PRESO ATTO CHE:

- il Ministero dei Trasporti ha assunto la propria posizione in materia di circolazione e sosta delle autocaravan, fornendo la corretta interpretazione e applicazione dell'art. 185 del Codice della strada;
- tale posizione è stata fatta propria dal Ministero dell'Interno;
- tale pronunciamento è stato emanato ai sensi dell'art. 5 del Codice della Strada e ai sensi dell'articolo 6 del Regolamento di Esecuzione e attuazione del Codice della Strada e che, pertanto, tali interpretazioni sono frutto di un potere di direttiva concesso dalla legge (Codice della strada) al Ministero dei Trasporti e, quindi, a tutti gli effetti vincolanti per gli enti proprietari delle strade;
- considerata la natura amministrativa del ricorso al Prefetto ai sensi dell'art. 203, codesto spettabile Ufficio è tenuto al rispetto delle disposizioni in materia di Codice della strada dettate dal Ministero dei Trasporti, quale organo dell'Amministrazione Statale preposto a fornire le indicazioni e le interpretazioni per la corretta applicazione del medesimo Codice;
- la nota lettera del 2 aprile 2007- prot. 0031543 - del Ministero dei Trasporti - Dipartimento per i Trasporti Terrestri - Direzione Generale per la Motorizzazione - Divisione VIII -, evidenzia come l' Ordinanza che ha stabilito tale divieto alle autocaravan è palesemente illegittima, in particolare allorquando, come nel caso di specie si autorizza il transito alle autovetture mentre lo si vieta alle autocaravan;

- Il provvedimento richiamato è solo uno dei tanti interventi succeduti negli anni, che si riportano di seguito per conoscenza e che hanno ribadito il divieto di discriminare le autocaravan nell'ambito della circolazione stradale:

La regola è la libera circolazione, quale forma di godimento dei diritti garantiti dall'articolo 16 della Costituzione, che afferma la libertà del cittadino di circolare e soggiornare in qualsiasi parte del territorio nazionale.

La Costituzione della Repubblica Italiana demanda alla legge di stabilire i limiti generali per motivi di sanità e sicurezza ed è il Codice della Strada che organizza la circolazione della strada.

1985, 4 settembre: il Ministro dei Lavori Pubblici Nicolazzi dichiara che non sono ammessi divieti nei confronti delle autocaravan.

1985, 28 marzo: Circolare n. 983 del Ministero dei Lavori Pubblici sulla circolazione e sosta delle autocaravan.

1988, 13 ottobre: Circolare prot n. 520 5376 del Ministero della Marina Mercantile – Direzione Generale del Demanio marittimo e dei porti, che ribadisce quanto contenuto nella circolare del Ministero dei Lavori Pubblici 983/85.

1990, 11 novembre: Legge Provinciale n. 33 della Provincia Autonoma di Trento che, al punto 2 e 3 dell'articolo 13, disciplina la circolazione stradale delle autocaravan.

1991, 14 ottobre: Legge n. 336 (detta Legge Fausti) che disciplina la circolazione delle autocaravan.

1992, 30 aprile: Decreto Legislativo n. 285. Nuovo Codice della Strada che abroga la legge 336/91 inserendo l'articolato inerente l'autocaravan negli articoli 7, 54, 125, 185. Il Codice della Strada è una *fonte di rango primario*, come tale, vincolato, oltre che alla Costituzione, alle fonti di diritto internazionale e del diritto comunitario. Con gli articoli 6 e 7 il Codice della Strada concede il potere d'ordinanza per regolare situazioni particolari e concrete, ponendo a carico dei gestori della strada dei precisi vincoli perchè si tratta di limiti-eccezione, posti dalla legge per ragioni di sanità e sicurezza, o di limiti-condizione che regolano le modalità di godimento e fruizione della circolazione stradale e che, pur potendo essere previsti dalla legge ordinaria, sono attribuibili alla competenza di altre autorità, non essendovi riserva di legge.

1992, 16 dicembre: Decreto Presidente della Repubblica n. 495. Adozione del Regolamento d'Esecuzione e d'Attuazione del nuovo Codice della Strada. L'autocaravan è inserita nell'articolo 378.

1996, 16 settembre: Decreto Presidente della Repubblica n. 610. Modifica del Regolamento d'Esecuzione e d'Attuazione. L'articolo 214 ripristina l'obbligatorietà dell'installazione degli impianti igienico sanitari in modifica dell'articolo 378.

1997, 4 luglio: Circolare del Ministero dei Lavori Pubblici, prot. n. 2569. *Sosta autocaravan* che recita: “Con riferimento alla nota indicata, si specifica che qualora un'amministrazione locale emetta un provvedimento di preclusione alla sosta od al transito di una determinata categoria di veicoli deve necessariamente escludere anche tutti gli altri veicoli compresi nell'articolo 54 del C.d.S. aventi analoghe caratteristiche dimensionali e di massa. Ciò in ragione del fatto che i provvedimenti limitativi alla circolazione ed alla sosta devono trovare la loro legittimazione in oggettive situazioni d'intransibilità o in motivate ordinanze emanate dall'ente proprietario della strada, che è tenuto a garantire la libertà di tutte le categorie di veicoli, tra i quali anche le autocaravan, che la legge Fausti prima e il Codice della Strada poi equipara a qualsiasi altro veicolo. Il sindaco, dunque, non può vietare in maniera indiscriminata l'accesso e la sosta delle autocaravan ma deve prevedere soluzioni che garantiscono da un lato l'utente e dall'altra la realtà locale.

2000, 24 ottobre: Direttiva del Ministero dei Lavori Pubblici sulla corretta ed uniforme applicazione delle norme del Codice della Strada in materia di segnaletica, e criteri per l'installazione e la manutenzione. In particolare il paragrafo 5 (“Impieghi non corretti della segnaletica stradale”), punto 1 (“Casi più ricorrenti di vizi dei procedimenti”) indica espressamente le ordinanze di divieto di circolazione e sosta di autocaravan e caravan, le cui finalità hanno scarsa o del tutto carente attinenza con la circolazione, e invece celano non espressi motivi di interessi locali, non perseguibili con lo strumento dell'ordinanza sindacale a norma dell'art. 7.

2007, 2 aprile: lettera prot. 0031543 del Ministero dei Trasporti - Dipartimento per i Trasporti Terrestri - Direzione Generale per la Motorizzazione - Divisione VIII all'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti. Si conferma la libera circolazione stradale e sosta delle autocaravan.

2008, 14 gennaio: **circolare prot. n. 277 del Ministero dell'Interno**. Si conferma la libera circolazione stradale e sosta delle autocaravan in recepimento della Direttiva del Ministero dei Trasporti.

- emerge altresì la violazione del criterio di imparzialità e disparità di trattamento, in quanto i provvedimenti limitativi, così come predisposti dall'ordinanza 104/2003 del Comune di Follonica, risultano in violazione del principio di uguaglianza, sancito dagli artt. 3 e 16 della Carta Costituzionale, e operano una irragionevole discriminazione fra gli utenti della circolazione stradale.
- da un punto di vista sostanziale nonché formale, appare evidente l'illegittimità della sanzione in quanto applicata in base all'Ordinanza comunale palesemente *contra legem*;

ATTESO CHE

il Ministero dei Trasporti con direttiva 2 aprile 2007, suffragata dalla circolare 14 gennaio 2008 del Ministero dell'Interno, ha impartito ai Prefetti e agli enti proprietari delle strade le direttive per l'applicazione delle norme concernenti la regolamentazione della circolazione delle autocaravan,.

CHIEDE

l'annullamento del predetto verbale ed i conseguenti provvedimenti inerenti la notifica al Comune al fine di evitare onerosi e inutili contenziosi,

Si allega: il verbale di accertamento in originale,

(*omissis*), febbraio 2008

Firmato